
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 369 del 10 MAG. 2018

Il Direttore Generale, Dottor Andrea CONTI
su proposta del Responsabile Struttura Complessa
Approvvigionamenti, Gestione Contratti e Funzioni Economiche

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: affidamento dell'attività di supporto al recupero coattivo dei crediti,
sensi dell'art 36 comma 2 lett.) a del D. lgs n. 50/2016.

Oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento € 28.500,00 =
a carico corrente esercizio.

Aut_2018/211 C.E._170015060_

CIG: Z8E232AF90

Premesso che l'A.S.L. n. 5 "Spezzino" risulta creditore verso i propri utenti di somme derivanti da ticket relativi a prestazioni sanitarie erogate, crediti assimilabili, sanzioni amministrative e altri crediti del Dipartimento di Prevenzione non riscossi relativi al periodo 2013-2015;

Dato atto che l'A.S.L. n. 5 "Spezzino", appurato il mancato introito di dette somme, ha esortato i debitori al pagamento di quanto dovuto, con atti di invito, diffide e costituzioni in mora, nonché con successivi e ripetuti solleciti di pagamento;

Preso atto che l'attività svolta ha consentito il recupero di circa il 50% dei predetti crediti e che risulta ora necessario attivare le procedure per una riscossione coattiva delle somme tuttora non introitate;

Precisato che l'A.S.L. n. 5 "Spezzino", non disponendo, nella sua organizzazione, di professionalità specializzate nella riscossione coattiva dei crediti, ritiene necessario affidare a terzi lo svolgimento di tali prestazioni;

Atteso che pertanto con nota prot. n.32583 del 13/09/2017 la S.C. Approvvigionamenti chiedeva alla Stazione Unica Appaltante Regione Liguria se era sua intenzione procedere all'indizione di una gara per l'affidamento del servizio di recupero crediti insoluti;

Preso atto che la Stazione Unica Appaltante Regione Liguria con nota prot. n. 343600 del 27/09/2017 ha rilasciato il proprio nulla osta circa la possibilità di esperire autonomamente la procedura di recupero;

Dato atto che ciò ha comportato la necessità di redigere un capitolato per predisporre la gara, sia con riferimento al recupero stragiudiziale che giudiziale dei crediti in questione, la cui elaborazione ha presentato subito numerose difficoltà sia nella scelta della procedura coattiva più idonea e meno onerosa, sia nell'individuazione di tutte le fasi procedurali da porre in capo all'affidatario;

Atteso che pertanto con deliberazione n. 966 del 30/10/2017 del Direttore Generale, questa Azienda ha avviato, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, una procedura di consultazione preliminare di mercato, al fine di acquisire informazioni e suggerimenti utili all'elaborazione degli atti di gara e che il risultato di detta attività risulta da verbale ai sensi dell'art 67 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, agli atti del procedimento;

Dato atto che nel corso degli incontri effettuati con gli operatori di settore che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura predetta sono emersi diversi elementi di criticità inerenti l'attuale sistema organizzativo interno, da affrontare preliminarmente alla indizione della gara, e contestualmente la necessità di impedire il decorso dei termini di prescrizione dei crediti aziendali;

Considerato che, stante anche i tempi necessari per l'espletamento di una procedura aperta, è stato suggerito da diversi operatori di dar corso ad una fase test, propedeutica all'indizione della gara, con la finalità di acquisire elementi pratici di riflessione sull'attività di recupero e calibrare conseguentemente il capitolato tecnico sulla scorta delle criticità e dei punti di forza che emergeranno dalla predetta lavorazione, nonché di impedire la prescrizione dei crediti stessi;

Valutato quindi opportuno procedere, in via sperimentale, all'affidamento del servizio di supporto al recupero coattivo dei crediti, a mezzo ingiunzione fiscale, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per il recupero dell'arretrato degli anni dal 2013 al 2015, per un importo pari ad € 28.500,00;

Appurato che lo Studio Legale Sarteschi, ha partecipato alla consultazione preliminare di mercato anzidetta;

Considerato, altresì, che il predetto Studio collabora da molto tempo con numerosi Enti Pubblici e Aziende Sanitarie, anche Liguri, per la riscossioni di crediti ed è in possesso di licenza per l'esercizio di attività di recupero crediti, come risulta dal curriculum agli atti, presentato in allegato alla richiesta di partecipazione all'indagine di mercato anzi richiamata;

Ritenuto di affidare, in via d'urgenza, allo Studio citato l'attività di cui all'oggetto, in ragione della notevole esperienza maturata nel settore e dell'ottima performance (percentuale d'incasso) ottenuta a favore degli Enti committenti;

Preso atto dei pareri favorevoli, del Direttore S.C. URP ed Attività Ospedale Territorio e del Direttore S.C. Attività Giuridiche Amministrative del Dipartimento Prevenzione espressi in ordine alla contenuto della convezione;

Ritenuto pertanto di affidare allo Studio Legale Sarteschi con sede in Chiavari (GE) Via Martiri della Liberazione, n. 129, il servizio di supporto al recupero coattivo dei crediti mediante ingiunzione fiscale ex Regio Decreto n. 639/1910 per i quali l'A.S.L. n. 5 "Spezzino" ha già provveduto alla conclusione della fase stragiudiziale, relativi al periodo 2013-2015, e di approvare la Convenzione da sottoscrivere tra l'A.S.L. n. 5 "Spezzino" e lo Studio medesimo allegata al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

Visto il documento di consultazione Anac " affidamento di servizi legali".

Tanto premesso

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 731 del 29.07.2016;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di affidare, in via sperimentale, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, allo studio Legale Sarteschi, il servizio supporto al recupero coattivo dei crediti per i quali l'ASL 5 ha già provveduto alla conclusione della fase stragiudiziale, relativi al periodo 2013-2015, per un importo pari ad € 28.500,00, dando atto che le relative spese saranno imputate ai debitori morosi, mentre rimarranno a carico dell'A.S.L. n. 5 "Spezzino" solo le spese la cui procedura di riscossione non vada a buon fine.
3. di approvare e sottoscrivere la Convenzione tra l'A.S.L. n. 5 "Spezzino" e lo Studio Legale Sarteschi con sede in Chiavari (GE), Via Martiri della Liberazione, n. 129, per il supporto al recupero coattivo dei crediti mediante ingiunzione fiscale ex Regio Decreto n. 639/1910, allegata al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale.
4. di nominare ex artt 101 comma 1 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della S.C. Urp ed Attività Ospedale e Territorio e suo assistente delegato il Direttore S.C. Attività Giuridiche Amministrative del Dipartimento Prevenzione.

5. di dare incarico agli uffici preposti di ogni adempimento inerente e conseguente al presente atto deliberativo.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Il Proponente

Il Direttore della Struttura Complessa
Approvvigionamenti, Gestione Contratti
e Funzioni Economiche
(Dottoressa Francesca **RATANO**)

Per la registrazione contabile

Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione delle Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dottor Fabio **CARGIOLLI**)

Il Direttore Amministrativo
(Dottor Riccardo **ZANELLA**)

Il Direttore Sanitario **FR**
(Dottoressa Maria Antonietta
BANCHERO)

Il Direttore Generale
(Dottor Andrea **CONTI**)

Estensore del provvedimento: Dott. Marco Lugli

Delibera n. **369** del **10 MAG. 2018** composta di n. 5 pagine

ASL5
- La Spezia -

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI TRAMITE EMISSIONE DI INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. 639/1910, OVVERO SECONDO IL TITOLO II DEL D.P.R. 602/1973 IN QUANTO COMPATIBILE CON IL PREDETTO R.D. N. 639/1910

L'anno, il giorno _____ nel mese di in La Spezia presso ASL 5 Spezzino , in Via Fazio 30, 19121. La Spezia

TRA

il Dott. Andrea Conti (C.F. _____), nato a il 04/02/1955 il quale agisce e stipula nella sua qualità di legale rappresentante , in nome e per conto dell’ASL 5 Spezzino (Via Fazio 30, 19121 - La Spezia - Codice Fiscale p.i. 00962520110);

E

L'avvocato Marco Sarteschi (C.F. _____), con studio in Chiavari (GE) Via Martiri della Liberazione, n. 129, -

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

1. In forza della determinazione dirigenziale n. _____ del _____, l’Azienda affida all’Avv. _____ l’incarico di supporto al recupero coattivo di crediti relativi a prestazioni sanitarie erogate, crediti assimilabili, sanzioni amministrative e altri crediti del Dipartimento di Prevenzione non riscossi, attraverso ingiunzione fiscale di cui al r.d. 639/1910, ovvero secondo il titolo II del d.p.r. 602/1973 in quanto compatibile con il predetto r.d. n. 639/1910.
2. L’Avvocato curerà per conto dell’Azienda la formazione e l’esame del titolo esecutivo, l’esame delle relazioni di notifica delle predette ingiunzioni tramite Ufficiale Giudiziario e/o Servizio Postale e/o altro soggetto all’uopo abilitato, terrà i contatti con l’Ufficiale Giudiziario e/o il Servizio Postale e/o altro soggetto abilitato.
3. Una volta svolte le attività indicate al comma precedente, a seguito di valutazioni assunte congiuntamente con l’ Azienda, il Legale provvederà all’espletamento del procedimento di esecuzione coattiva, sino al completamento della procedura di recupero del credito.

Art. 2 – Durata – Risoluzione

Il presente incarico è riferito al supporto al recupero coattivo dei crediti di cui al precedente articolo

attraverso ingiunzione fiscale di cui al r.d. 639/1910, ovvero secondo il titolo II del d.p.r. 602/1973 in quanto compatibile con il predetto r.d. n. 639/1910 afferenti gli anni dal 2013 al 2016, e, pertanto, la durata del medesimo s'intende commisurata ai tempi di espletamento delle relative procedure.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'incarico

1. Gli Uffici competenti dell'Azienda provvedono a trasmettere al Legale l'elenco dei crediti vantati, partendo dalle posizioni maggiormente prossime alla prescrizione, con l'indicazione per ciascuna di tutti i dati di cui l'Azienda stessa è in possesso, necessari per l'espletamento del servizio, nonché eventuale ulteriore documentazione probante l'esistenza del credito, costituente il titolo esecutivo, su supporto informatico secondo il tracciato 290 o altro strumento informatico concordato.

2. Il legale provvede:

- al completamento/integrazione delle anagrafiche ove necessario;
- alla produzione delle ingiunzioni di pagamento fiscali di cui al R.D. n. 639/1910 e successive modificazioni;
- alla notifica di tutti gli atti, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifiche;
- all'acquisizione e caricamento degli esiti di notifica;
- alla gestione degli esiti di notifica negativi;
- al ricevimento ed alla conservazione delle cartoline attestanti l'invio delle notifiche;
- alla registrazione dei pagamenti nel programma di gestione;
- all'aggiornamento del programma di gestione.

3. Il Legale fornisce all'Azienda e per essa a soggetto espressamente incaricato una credenziale di accesso che permette di consultare online il programma di gestione - software proprietario - e verificare in tempo reale lo stato di ogni pratica, ivi comprese le procedure già adottate e quelle residuali.

4. Ogni spesa relativa all'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e della successiva eventuale fase di recupero coattivo, di cui all'art. 4, è posta a carico del debitore ingiunto.

Art. 4 – Esecuzione coattiva

1. Trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale senza che sia effettuato il pagamento, il Legale, tenuto conto dell'entità del credito azionato e delle possidenze del debitore, in accordo con l'Azienda, promuove a carico dello stesso, le più opportune azioni esecutive e/o cautelari, vantaggiose in termini di efficienza e/o efficacia per l'azione esecutiva promossa.

Art. 5 – Corrispettivi

1. Con riferimento alle singole partite affidate per il recupero coattivo delle somme dovute

all'Azienda, il Legale avrà diritto a percepire la somma di Euro 20,00, oltre IVA e CPA come per legge, a titolo di compensi professionali, da porre a carico del debitore ingiunto.

Fermo quanto sopra, per ogni ingiunzione fiscale l'Ente anticiperà al Legale l'importo presunto delle spese non imponibili ex art. 15 DPR n. 633/72, quali ad es. spese di notifica, competenze Ufficiale Giudiziario.

2. Nel caso in cui, dopo la verifica congiunta, si proceda con l'esecuzione coattiva, tutte le spese legali relative all'esecuzione, mobiliare ed immobiliare, saranno a carico del debitore e il Legale richiederà anticipatamente all' Azienda, le sole spese non imponibili quali ad es. le spese di notifica, competenze Ufficiale Giudiziario, contributo unificato, etc.

3. Qualora, al termine del procedimento, l'esecuzione non raggiunga buon fine il Legale richiederà all'Azienda il pagamento dei compensi professionali calcolati in forza del valore delle tabelle previste dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge abbattute del 20%.

Art. 6 – Rinotifica dell'ingiunzione o notifica del preavviso di pignoramento

1. Qualora, decorso l'anno dalla notifica dell'ingiunzione, venga individuato un cespite utilmente aggredibile, il Legale provvederà alla rinotifica dell'ingiunzione già emessa o di idoneo preavviso di pignoramento ai sensi dell'art. 50 D.P.R: n. 602/1973.

2. Con riferimento all'attività di cui al punto 1 del presente articolo, il Legale avrà diritto a percepire la somma di Euro 20,00, oltre IVA e CPA come per legge, a titolo di compensi professionali.

Fermo quanto sopra, per ogni ingiunzione fiscale l'Ente anticiperà al Legale l'importo presunto delle spese non imponibili ex art. 15 DPR n. 633/72, quali ad es. spese di notifica, competenze Ufficiale Giudiziario.

Art. 7 – Sollecito bonario

1. Il Legale, previo consenso da parte dell' Azienda, provvede all'invio ai soggetti per i quali non si è proceduto ai sensi dell'art. 4, in quanto debitori di un importo inferiore a €, di un sollecito di pagamento in posta ordinaria.

2. Con riferimento all'attività di cui al punto 1 del presente articolo, il Legale avrà diritto a percepire le seguenti somme a titolo di compensi professionali.

a) qualora il sollecito di pagamento abbia esito positivo la somma Euro 15,00, oltre IVA e CPA, importo che è comunque posto a carico del debitore ingiunto unitamente ad ogni altra spesa relativa all'attivazione delle procedure esecutive di cui al R.D. 639/10;

b) qualora il sollecito di pagamento non andasse a buon fine l'Azienda verserà al Legale la somma di Euro 3,00, oltre IVA e CPA e spese postali.

Fermo quanto sopra, per ogni ingiunzione fiscale l' Azienda anticiperà al Legale l'importo presunto delle spese non imponibili ex art. 15 DPR n. 633/72, quali ad es. spese di notifica, competenze Ufficiale Giudiziario.

Qualora si proceda all' utilizzo delle procedure previste dal D.P.R. 602/1973 al Legale verranno riconosciuti i corrispettivi previsti nel Decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 oltre spese non imponibili ex art. 15 D.P.R. 633/1972, CPA e IVA.

Qualora l' Azienda intenda inviare richieste ex art. 75bis D.P.R. 602/1973 al Legale verrà riconosciuto a titolo di corrispettivo l'importo di € 5,00 oltre CPA ed IVA per ciascun atto predisposto oltre spese non imponibili ex art. 15 D.P.R. 633/1972.

Art.8 –Diffida per crediti inferiori a € 50,00.

Per i crediti inferiori a € 50,00 (cinquanta//00), il Legale si impegna a curare la redazione di diffida legale e la spedizione a mezzo posta ordinaria delle predette.

Per ogni diffida legale redatta per i crediti di importo in sorte capitale inferiore a € 50,00, il Legale provvederà a richiedere al debitore, qualora il sollecito di pagamento abbia esito positivo, la somma Euro 15,00 (quindici/00) oltre IVA e CPA.

Per i debitori per i quali la diffida Legale rimanga senza esito, l'ASL 5 verserà al Legale la somma di € 3,00 (tre/00), oltre spese postali, quali competenze per la redazione, comprensive di IVA e CPA. In caso di diffida inesitata e qualora i debitori diffidati abbiano ulteriori poste debitorie per un complessivo dovuto superiore ad € 50,00, il Legale procederà alla predisposizione dell'ingiunzione e alla successiva procedura meglio illustrata nella presente convenzione.

Art. 9 – Avviso di pagamento di cui all'art. 1 comma 544 Legge n. 228/212

1. Il Legale, previo consenso da parte dell' Azienda, al fine di poter utilizzare gli strumenti previsti dal D.P.R. n. 602/1973, provvede alla predisposizione e spedizione degli avvisi di pagamento previsti dall'art. 1 comma 544 Legge n. 228/2012.

2. Con riferimento all'attività di cui al punto 1 del presente articolo, il Legale avrà diritto a percepire le seguenti somme a titolo di compensi professionali.

a) qualora il sollecito di pagamento abbia esito positivo la somma Euro 10,00 oltre IVA e CPA, importo che è comunque posto a carico del debitore ingiunto unitamente ad ogni altra spesa relativa all'attivazione delle procedure esecutive di cui al R.D. 639/10;

b) qualora il sollecito di pagamento non andasse a buon fine l' Azienda verserà al Legale la somma di Euro 3,00 oltre IVA e CPA.

Fermo quanto sopra, per ogni ingiunzione fiscale l'Ente anticiperà al Legale l'importo presunto delle spese non imponibili ex art. 15 DPR n. 633/72, quali ad es. spese di notifica, competenze

Ufficiale Giudiziario.

Art. 9 – Inesigibilità

1. Per i debitori per i quali i tentativi di recupero coattivo sono risultati del tutto infruttuosi, il Legale trasmette all'Azienda apposito elenco nel quale, oltre ad indicare l'attività svolta per il recupero, riporta, per ogni posizione, le motivazioni dell'inesigibilità.

Art. 10 – Rendicontazione degli incassi – Pagamenti

1. In qualsiasi momento l'Azienda può richiedere al Legale notizie circa lo stato delle singole pratiche, facendo sempre riferimento al numero identificativo del credito.

2. Per i compensi relativi ai servizi prestati, il Legale provvede ad emettere le parcelle, dettagliate nelle singole voci, relative ai corrispettivi dovuti dall'Azienda.

3. L'importo contrattuale presunto, non vincolante per l'Azienda, ammonta ad € 39.000,00. L'importo è passibile di variazioni in relazione all'esito dell'attività di recupero.

Art. 11 – Difesa dell'Azienda in giudizio

1. Nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una ingiunzione fiscale o, successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, avverso gli atti esecutivi o all'esecuzione, l'Azienda si costituirà in giudizio avvalendosi del patrocinio dello studio legale conferendogli idoneo ed ampio mandato, il legale patrocinerà l'Azienda in ogni grado e stato ivi compresi appelli, riassunzioni ed eventuali procedure esecutive.

2. Per l'attività di cui al punto che precede al legale sarà riconosciuto:

- qualora l'opposizione venga respinta con condanna alle spese del ricorrente, un importo pari a quanto liquidato dal Giudice;
- qualora l'opposizione venga respinta a spese compensate, un importo per compensi professionali calcolati in forza dei valori indicati nelle tabelle previste dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge, oltre alle spese sostenute;
- qualora l'opposizione venga accolta, un importo per compensi professionali calcolati in forza delle tabelle previste dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge, oltre alle spese sostenute.

Art. 12 – Rispetto della privacy

1. Il Legale è tenuto ad utilizzare i dati personali forniti dall'Azienda e da esso stesso autonomamente reperiti, esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico di recupero stabilito nella presente Convenzione, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003. A tale scopo il Legale si impegna a che tutti i dati siano trattati per le finalità connesse con la presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.

Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Legale s'impegna a non divulgare – anche successivamente alla scadenza di questa Convenzione – notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ad impedire che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venuti in possesso in ragione della presente Convenzione.

Art. 13 – Registrazione

La presente Convenzione composta da n. 13 articoli in 6 pagine, sarà soggetta a registrazione in caso d'uso e con oneri a carico della parte richiedente.

....., li

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. _____

Studio Legale Sarteschi

Avv. _____